



COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 35 del 30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a, nelle persone dei sigg.

		P	A			P	A
1	Claudio Maria SORRENTO	Si		8	Fabiana RUCCO	Si	
2	Danilo VERDOSCIA	Si		9	Manuela CREMIS	Si	
3	Antonio RIZZO	Si		10	Francois IMPERIALE	Si	
4	Salvatore CREMIS	Si		11	Mimma LEONE	Si	
5	Annelisa SPERTI	Si		12	Giusi RICCIATO	Si	
6	Chiara TONDO	Si		13	Antonio DEGLI ATTI	Si	
7	Fernando LEONE	Si					

Partecipa il segretario comunale Dott.ssa Manuela RIZZO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267	
REGOLARITA' TECNICA Parere Favorevole. Addì, 28/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Dott.ssa Paola PANARESE	REGOLARITA' CONTABILE Parere Favorevole. Addì, 28/09/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA f.to CARBONE Dott.ssa Cosima (FIRMA DIGITALE)

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta unica comunale precisando che: "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

RICORDATO che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui nell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, della Legge 147/2013 e ss. mm. ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- il comma 641, ai sensi del quale: "Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.;
- i commi 642,643, ai sensi dei quali è soggetto passivo TARI chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;
- il comma 651, ai sensi del quale: "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.";
- il comma 652, ai sensi del quale " Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651[1] e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

- il comma 653, il quale prevede che: “A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.”;
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

RILEVATO che detti costi desunti dal Piano economico finanziario (P.E.F.) sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri proporzionali sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro, Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

VISTI l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO, inoltre, il comma 683, dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

VISTO l'art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, il quale modifica la Legge 147/2013 mediante la previsione del comma 683-bis stabilendo: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

VISTO il comma 4, dell'art. 107, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, il quale stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020;

VISTO il comma 2, dell'art. 107, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, il quale stabilisce espressamente che: “Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 SETTEMBRE 2020”;

VISTO l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante: “Misure urgenti in materia di salute,

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, il quale interviene per allineare l' approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali, disciplinato dall'articolo 107, comma 2 del dl 18/2020(Cura Italia);

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
- “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
- “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento...” (lett. h);
- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/RIF del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Guagnano, risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager), il quale svolge le attività previste dalla Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA;

CONSTATATO purtroppo l'espandersi della situazione epidemiologica da COVID-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale a partire dagli esordi dell'anno corrente;

PRESO ATTO che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato

di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

RICHIAMATI:

- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 30 Luglio 2020, n.83 recante " Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" con la quale veniva prorogate al 15 ottobre le misure di contenimento dell'epidemia";

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

CONSIDERATA l'evoluzione normativa intervenuta in materia TARI, peraltro ancora in atto, dal quale emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020.

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19;

CONSIDERATO che in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020:

caso 1) conferma tariffe 2019 per il 2020 entro 30 settembre e approvazione nuovo Pef (piano economico finanziario) entro il 31 dicembre 2020 ed eventuali differenze di costo sul 2020 (rispetto

al 2019) saranno recuperate con conguaglio apposito spalmato sui 3 anni a partire dal 2021;

caso 2) approvazione nuovo Pef (piano economico finanziario) e conseguenti nuove tariffe entro il 30 settembre. Bollettazione con acconto tariffe 2019 e conguaglio dopo il 1 dicembre con tariffe anno 2020.

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO, in particolare, che il comma 5, del predetto art. 107 D.L. n. 18/2020 ha disposto quanto segue: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 22 del 23/07/2020, con la quale si è provveduto, in attesa dell'approvazione del Piano economico finanziario e delle nuove tariffe, a modificare le scadenze di versamento della TARI, prevedendo una doppia emissione di avvisi bonari suddivisa nel seguente modo:

- 1° emissione acconto del 88% del dovuto anno 2019;
- 2° emissione saldo sulla base delle tariffe 2020 approvate con successiva deliberazione.

CONSTATATO che, sia per criticità derivanti dall'applicazione dei nuovi meccanismi e coefficienti non del tutto chiari, delle direttive dell'ARERA e da ultimo degli eventi connessi all'emergenza sanitaria, il nuovo PEF 2020 è tutt'ora in stato di gestazione. I passaggi per l'approvazione da parte degli organi competenti che devono precedere l'adozione definitiva del Comune allo stato attuale lasciano prevedere oggettivamente l'impossibilità che ciò avvenga entro i limiti temporali atti a garantire l'adozione da parte del Comune del piano e delle conseguenti tariffe definitive per l'anno 2020 entro i tempi previsti per legge;

RITENUTO che, tutt'ora in attesa della determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2020 a cura della Autorità competente, secondo la nuova metodologia, l'Ente ritiene opportuno avvalersi della deroga di cui all'art.107 c.5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, adottando anche per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019. Tale decisione, protratta a questo punto con la speranza di poter approvare le tariffe definitive 2020 e di disporre di dati certi sotto il profilo della garanzia tariffaria nei confronti dei cittadini e della efficacia delle variabili finanziarie per il Comune, non può ulteriormente essere rimandata in quanto si incorrerebbe in un rischio concreto di generare contesti di criticità anche sul piano della programmazione finanziaria;

RICHIAMATA pertanto la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2019, recante: "Approvazione Piano Finanziario e tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2019, che si allega alla presente;

ATTESO che in sede di approvazione delle tariffe TARI 2019 questo Consiglio Comunale ne aveva riconosciuto la coerenza rispetto all'impianto regolamentare e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

CONSAPEVOLI che in ragione delle evidenze attuali , delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio , le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare non sono certamente decisive, ma possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della [Legge n. 296/06](#) le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del [D.L. n. 201/2011](#) e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 31 ottobre;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. n. 504/92](#), modificato dall'art. 38-bis del [Decreto legge. n. 124/2019](#), è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione della città metropolitana/provincia

RITENUTO di stabilire che l'eventuale ultima rata a saldo della TARI anno 2020 debba essere versata entro la scadenza da definire con successiva deliberazione di consiglio comunale sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole espresso, con verbale n. 16 del 28 settembre 2020 dal Revisore dei Conti;

UDITO l'intervento introduttivo del Sindaco, il quale spiega che, in relazione all'anno 2020, la legge ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020:

1) conferma tariffe 2019 per il 2020 entro 30 settembre e approvazione nuovo Pef (piano economico finanziario) entro il 31 dicembre 2020 ed eventuali differenze di costo sul 2020 (rispetto al 2019) saranno recuperate con conguaglio apposito spalmato sui 3 anni a partire dal 2021;

2) approvazione nuovo Pef (piano economico finanziario) e conseguenti nuove tariffe entro il 30 settembre. Bollettazione con acconto tariffe 2019 e conguaglio dopo il 1 dicembre con tariffe anno 2020.

Il Consiglio Comunale, con precedente deliberazione di luglio, aveva precedentemente optato per l'ipotesi n. 2, disponendo, in attesa dell'approvazione del Piano economico finanziario e delle nuove tariffe entro il 30 settembre 2020, una doppia emissione di avvisi bonari suddivisa nel seguente modo:

- 1° emissione acconto del 88% del dovuto anno 2019;
- 2° emissione saldo sulla base delle tariffe 2020 approvate con successiva deliberazione.

Oggi, tenuto conto dell'allungamento dei tempi necessari alla definizione dell'iter di approvazione del PEF 2020 secondo la normativa ARERA, chiediamo al Consiglio Comunale di deliberare la conferma delle tariffe TARI 2019, tenuto conto che il PEF 2020 verrà approvato entro il 31 dicembre 2020 ed eventuali differenze di costo sul 2020 (rispetto al 2019) saranno recuperate con conguaglio apposito spalmato sui 3 anni a partire dal 2021, optando pertanto per la prima ipotesi.

UDITE, altresì, le richieste di chiarimento del consigliere Imperiale rivolte al funzionario responsabile intervenuto in Consiglio Comunale, in relazione: alle modifiche apportate sulla originaria bozza della presente proposta di deliberazione, nonché in relazione alla corrispondenza tenutasi tra l'Ufficio comunale responsabile del procedimento e AGER.

UDITI, infine i chiarimenti resi dal funzionario, il quale spiega:

- in relazione alle modifiche apportate sulla originaria bozza della presente proposta di deliberazione, le stesse costituiscono variazioni espressamente richieste dal revisore unico dei conti e delle stesse erano stati interessati anche gli altri Uffici coinvolti dal procedimento;
- relativamente alla corrispondenza tenutasi tra l'Ufficio comunale responsabile del procedimento e AGER, il funzionario chiarisce che ogni comunicazione avvenuta con AGER, anche informalmente, è stata effettuata allo scopo di favorire un coordinamento tra i due Enti finalizzato all'approvazione del PEF 2020 secondo la nuova normativa.

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sul Sistema dei Controlli interni;

Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:

- favorevoli: 7 (Sorrento, Verdoscia, Rizzo, Sperti, Tondo, Rucco, Cremis Manuela);
- astenuti: 2 (Cremis Salvatore, Leone Fernando);
- contrari: 3 (Imperiale, Ricciato, Degli Atti);

DELIBERA

DI DARE ATTO le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI STABILIRE che l'eventuale ultima rata a saldo della TARI anno 2020 debba essere versata entro la scadenza da definire con successiva deliberazione di consiglio comunale sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;

DI AVVALERSI della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale

n. 7 del 30/03/2019 anche per l'anno 2020;

DI PRENDERE ATTO conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dalla competente Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Prenotazione spesa			
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>anno</i>	<i>Importo</i>

REGOLARITA' CONTABILE	
Parere Favorevole.	
Addì, 28/09/2020	
	IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CARBONE Dott.ssa Cosima

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to SORRENTO Claudio Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 19/10/2020 e vi resterà per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.1 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

GUAGNANO, li

Il Messo Comunale
f.to Dott.ssa Simona Spagnolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Li 19/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela RIZZO